

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA

FURTO

COMUNE DI B IANDRONNO

LOTTO 4

CONTRAENTE:
COMUNE DI BIANDRONNO
P.ZZA CAVOUR 2
21024 BIANDRONNO

Polizza N°	
Effetto	Ore 24.00 del 31/12/2008
Scadenza prima rata	Ore 24.00 del 31/12/2009
Scadenza contratto	Ore 24.00 del 31/12/2011
Durata	Tre
Rateazione	Annuale

SOMMARIO

1.00– DEFINIZIONI

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

3.00 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

4.00 – ESTENSIONI DI GARANZIA

5.00 – CONDIZIONI REALTIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

6.00 – PARTITE ASSICURATE – FRANCHIGIE/SCOPERTI PREMIO

1.00 - DEFINIZIONI

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Compagnia	L'impresa assicuratrice.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Contenuto	<p>L'intero patrimonio mobiliare costituito da qualunque bene mobile sito nei fabbricati di proprietà dell'Assicurato od in suo uso o di terzi ricevuto in consegna/custodia e non, compresi i generi alimentari, i quadri e gli oggetti d'arte impianti di prevenzione e di allarme, casseforti ed armadi di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), macchinario, attrezzature e utensili in genere, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, il tutto come risultante dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia.</p> <p>Sono esclusi i preziosi e gli autoveicoli, i motoveicoli ed i natanti salvo quelli non iscritti al P.R.A. che si intendono compresi.</p> <p>Le apparecchiature elettroniche e le opere d'arte si intendono comprese solo ove non coperte da specifiche polizze.</p>
Valori	Denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, libretti di risparmio, metalli preziosi, monete d'oro, argenterie polizze assicurative (fideiussioni), buoni pasto, buoni benzina e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non.
Opere d'arte	quadri, mobili d'antiquariato, monete, sculture, arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali anche se costituenti parti di fabbricati come ad esempio porte, portali, caminetti, cassonetti, bassorilievi, capitelli, scale, ringhiere ed altri elementi decorativi. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
Furto	il reato come definito all'art. 624 del Codice Penale.
Rapina	il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più esattamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengono così costretti a consegnare le cose stesse, purchè la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Primo rischio

assoluto forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.02 - Variazioni del rischio

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.03 - Altre Assicurazioni

Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.04 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati al Broker di cui all'art. 2.13 del presente Capitolato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

2.06 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Durata:

la durata del presente contratto viene stabilita in anni 3(tre) con effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 fino alle ore 24 del 31/12/2011

Rescindibilità:

la presente polizza, stipulata per un periodo di più annualità (31/12), sarà comunque rescindibile, a scelta delle parti, al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo:

alla scadenza naturale stabilita al 31/12/2011, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 90 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale

2.07 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.

2.08 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.10 - Foro competente

Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.

2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.13 – Clausola Broker

Il presente contratto in delega alla rispettabile _____ è affidato in gestione alla ditta GPA ASSIPAROS SPA.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti questa polizza saranno svolti dall'Assicurato per il tramite della ditta GPA ASSIPAROS SPA.

2.14 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta.

3.00 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.01- Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate - nella forma a Primo Rischio Assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile - anche se di proprietà di terzi a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne e/o interne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

in particolare l'assicurazione vale anche:

- in caso di utilizzo di chiavi autentiche sottratte fraudolentemente dai locali contenenti le cose assicurate;
 - in caso di utilizzo di chiavi autentiche rimaste nei locali contenenti le cose assicurate, custodite entro altri mezzi di custodia le cui chiavi vengano asportate dai locali stessi.
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi o aperti.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Si precisa che si intendono assicurati tutti i beni di proprietà del Contraente, quelli in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente posti sottotetto di fabbricati, comunque costruiti, utili e/o funzionali e/o correlati all'espletamento dell'attività del Contraente stesso o di terzi con cui il Contraente collabora.

3.02 – Esclusioni

Le garanzie inerenti gli articoli precedenti non sono operanti qualora:

- a) si ravvisi il caso di dolo degli Amministratori e del Personale tutto, dipendente e non dipendente;
- b) si verificano in occasione di guerra, anche civili, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo e sabotaggio commesso con movente politico o comunque in un quadro di azioni concertate di terrorismo e di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di diritto o di fatto, salvo il caso previsto al successivo punto 4.04 ;
- c) siano direttamente o indirettamente conseguenza di reazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzati comunque tali effetti possano essere causati;
- d) conseguenti agli ammanchi di denaro, salvo quanto previsto al successivo punto. 4.09

4.00 - ESTENSIONI DI GARANZIA

L'Assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907c.c.

4.01- Garanzia rapina, anche se iniziata dall'esterno

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi

Limitatamente alla garanzia rapina vale la seguente clausola

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 2.03 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

4.02 – Estorsione

L'assicurazione si intende estesa al reato di estorsione così come definito all'art. 1) definizioni.

4.03 - Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Furto di fissi ed infissi.

L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, alle pertinenze dei fabbricati (quali cancelli o sistemi di chiusura automatica o di allarme) ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione vale altresì per il furto di fissi ed infissi, nonché i sistemi automatici di chiusura o di allarme, facenti parte dei fabbricati e/o locali in uso o di proprietà del Contraente in conseguenza di furto tentato o consumato.

4.04 -Atti vandalici - L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

4.05 - Portavalori - L'assicurazione s'intende prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

commessi sulle persone adibite al trasporto dei valori assicurati, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto dei valori non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni e siano dipendenti del Contraente.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

b) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.

Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.

4.06 - Furto con destrezza – L'assicurazione si intende prestata nel caso in cui:

il furto sia avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, sino alla concorrenza della somma indicata nel quadro riepilogativo "Partite e somme assicurate". La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino al limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €50,00.

4.07 – Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di furto, anche se fautore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

4.08 - Ricostruzione archivi, registri e documenti - L'assicurazione si intende prestata:

per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla somma massima di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

4.09 - Mezzi di custodia - Limitatamente alla garanzia furto per i "valori" posti in mezzi di custodia l'assicurazione è operante alla condizione che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Per quanto riguarda i distributori automatici, la garanzia è operante, a parziale deroga dell'art. 3.01, quando vi sia effrazione o scasso del distributore stesso.

4.10 –Ammanchi

Ammanchi di beni – la garanzia è estesa, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, alle perdite e/o ai danni derivanti da ammanchi di beni di proprietà e/o terzi. Dalla garanzia sono esclusi gli ammanchi di cassa. L'assicurato si obbliga a denunciare l'ammacco alle competenti Autorità.

Ammanchi di cassa - la garanzia è estesa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, agli ammanchi di cassa ed è operante esclusivamente per le somme relative a deficienze di cassa per contanti, valori e titoli, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti e verificatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto. Dalla garanzia sono esclusi:

- i fatti penalmente perseguibili
- i fatti dovuti a infedeltà e/o dolo dei dipendenti
- i fatti dovuti a dolo dell'Assicurato
- gli ammanchi non dimostrabili

La presente garanzia è prestata con una franchigia di €150,00 per sinistro.

4.11 - Danni ai valori - Sono parificati ai danni da furto o rapina le distruzioni e i danneggiamenti (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) che hanno colpito i valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

4.12 - Beni all'aperto – La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dal contenuto posto all'aperto compresi gli enti e beni che sono, per loro naturale destinazione, all'aperto. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo. Limitatamente ai luoghi sprovvisti di mezzi di protezione e chiusura, si applica lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di euro 250,00€

4.13 - Opere d'arte presso terzi – le opere d'arte di proprietà sono comunque assicurate, nel limite di 5.000,00€ per sinistro, anche se si trovano presso terzi. Resta inteso che, qualora l'opera venga assicurata dal terzo, la presente garanzia opera a secondo rischio.

4.14- Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né potranno svolgere azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

All'atto del pagamento l'indennità, dovuta a norma di quanto sopra e liquidata in contraddittorio, potrà essere versata solo con l'intervento dei terzi interessati.

4.15– Colpa grave

Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone comunque incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

4.16 - Reintegro automatico

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di indennizzo e/o partite assicurate si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.

4.17 – Assicurazione uffici e locali

Limitatamente agli uffici ed ai locali durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura degli stessi, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate (guardie giurate o simili). Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma di €5.000,00€

5.00 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

5.01 - Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve:

- a) darne avviso al Broker di cui all'art. 2.13 entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'esistenza della presente polizza;
- b) fornire al Broker di cui all'art. 2.13, entro i 30 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate e/o danneggiate, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) esperire, in caso di sottrazione di titoli di credito, la procedura di ammortamento, se consentita dalla legge;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la custodia e la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento degli obblighi di cui alle lett. a) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino all'intervento del Perito le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, della realtà ed entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire verso terzi;

5.02 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso, perde il diritto all'indennizzo.

5.03 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, da un Collegio di Periti composto da due membri: uno nominato dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo tra i due periti o prima a richiesta di uno di essi, gli stessi ne nominano un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è il sinistro avvenuto.

Ciascuna delle Parti paga le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

5.04 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e che non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 5.05;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 5.03. b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.05 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate - con il limite del valore che le cose avevano al momento del sinistro - senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

5.07 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.08 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

5.09 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni a far data dall'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Qualora sulla causa del sinistro sia stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità e dagli atti emerga il possibile dolo da parte del Contraente, la Società pagherà l'indennizzo dovuto solo alla chiusura dell'inchiesta, se da questa non risulta tale dolo.

5.10 - Indennizzi

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 5.09 - Pagamento dell'indennizzo - sarà applicato, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

5.11 - Anticipo indennizzi

L'Ente Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo dovuto a titolo di risarcimento.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.12 – Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

6.00 - PARTITE ASSICURATE – FRANCHIGIE/SCOPERTI PREMIO

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza dell'importo di euro con applicazione dei seguenti sottolimiti: €20.000,00

Descrizione	(euro)
1. Contenuto, mobilio arredamento	15.000,00
2. Denaro e Valori	2.500,00
3. Guasti cagionati dai ladri	5.000,00
4. Portavalori	2.500,00
5. Atti vandalici	5.000,00
6. Spese di ricostruzione documenti e registri	2.500,00

Premesso che:

Qualora il furto fosse perpetrato forzando i mezzi di chiusura non conformi o qualora, relativamente ai valori, i beni fossero posti al di fuori di mezzi forti, la garanzia verrà prestata con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100,00€

Ad integrazione di quanto indicato nelle singole estensioni di garanzia, si intendono operanti le seguenti franchigie e/o scoperti:

danni ai beni	€100,00
Valori	scop 10%
Portavalori	scop.10%

IL PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO E' DI EURO

7.00 CONDIZIONI PARTICOLARI

7.01 – Mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione furto è prestata alla condizione che i locali dell'esercizio abbiano pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo o legno e che le loro aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio. Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponde all'Assicurato il 80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Se è operante una franchigia, questa viene considerata minimo assoluto dello scoperto.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

L'Assicurato/Contraente

La Società

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

art. 2.03 – Altre Assicurazioni

art. 2.04 – Recesso in caso di sinistro

art. 2.05 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

art. 2.10 – Foro competente

art. 5.01 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro

art. 6.00 – Partite assicurate – Franchigie/scoperti – Premio

art. 7.01 – Mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurato/Contraente
